

- VISTA** la legge 20 maggio 1985, n. 222, “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 47, secondo comma, per il quale *“A decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica”*;
- VISTO** l’articolo 48 della predetta legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, per il quale le quote dell’otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, “Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale” e successive modificazioni, di seguito denominato “Regolamento”;
- VISTO** in particolare, l’articolo 2-bis, del Regolamento, recante i criteri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;
- VISTO** l’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ove si stabilisce che *“le risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all’edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica”* e per effetto del quale la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell’edilizia scolastica viene gestita direttamente dal Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2021, con il quale sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze presentate, per l’anno 2021, in relazione alle categorie di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati

e ai minori stranieri non accompagnati e conservazione di beni culturali ai fini dell'ammissione alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2021;

- VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021, e successive modificazioni, con il quale è stata costituita, per il triennio 2021, 2022 e 2023, la Commissione per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la tipologia "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, di seguito denominata "Commissione";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021, con il quale è stata fissata la dotazione del capitolo di spesa 224 "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" in euro 62.029.694,00;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 412/Bil del 7 dicembre 2021 recante l'assestamento di bilancio per l'anno finanziario 2021 sul capitolo di spesa 224 "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" in euro 16.040.976,00;
- ACCERTATO** che la dotazione da bilancio di previsione più l'assestamento per l'anno finanziario 2021 sul capitolo di spesa 224 "Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato" ammonta ad euro 78.070.670,00;
- VISTO** l'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge 11 agosto 2014 n. 125, per il quale i mezzi finanziari dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono costituiti, tra l'altro, da una quota pari al 20% della quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'IRPEF;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 15 marzo 2022 con il quale è stato autorizzato il pagamento in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di un importo pari a euro 15.614.134,00;
- ACCERTATO** che al netto della quota trasferita all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, la quota totale a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la ripartizione per l'anno 2021 è pari ad euro 62.456.536,00 e che

occorre dividerla in parti uguali per ciascuna delle cinque categorie, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del Regolamento;

- VISTO** l'art. 8-ter, comma 5, del Regolamento, per il quale i risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, sono utilizzati nella successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 200/Bil del 16 luglio 2021 con il quale è stata disposta la variazione in aumento, sul capitolo di spesa 224, per un importo pari ad euro 59.691,90 per restituzione di somme non utilizzate per la categoria “Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati”;
- ACCERTATO** che per la categoria “Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati” la quota derivante dal recupero dei risparmi di spesa riversati nell'anno 2021 sul capitolo di spesa 224, ammonta ad euro 59.691,90;
- ACCERTATO** che per la categoria “Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati” la quota da ripartire pari ad euro 12.491.307,20 euro è aumentata di euro 59.691,90 per il recupero dei risparmi di spesa, per un totale di euro 12.550.999,10 €;
- PRESO ATTO** delle istanze presentate per accedere alla ripartizione della categoria “Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati” per l'anno 2021, pari a n.87 e indicate nell'allegato AR 1;
- PRESO ATTO** delle istanze procedibili ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del Regolamento sottoposte alla valutazione tecnica della Commissione, pari a n. 38, riportate nell'allegato AR 2;
- PRESO ATTO** delle istanze escluse dal procedimento di ripartizione e delle istanze non procedibili, pari a n. 52 per le ragioni indicate nell'allegato AR 3 tutte già comunicate agli interessati;
- PRESO ATTO** della relazione finale del 26 settembre 2022, con la quale la competente commissione tecnica di valutazione rende conto dei lavori realizzati e delle valutazioni espresse in centesimi sui progetti ammissibili al finanziamento, pari a n. 35, il cui esito è riportato nell'allegato AR 4 – graduatoria finale;
- CONSIDERATO** che, all'esito dell'istruttoria svolta, tenuto conto della quota disponibile per la categoria “Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati”, risultano finanziabili n. 35 progetti, riportati nell'allegato AR 5;
- PRESO ATTO** che l'importo totale dei progetti ammessi a finanziamento pari ad euro 6.676.969,11, riportati nell'allegato AR 5, non esaurisce la somma attribuita alla

categoria, pari a euro 12.550.999,10 e che residua un importo pari ad euro 5.874.029,99, che potrà essere distribuito in favore delle altre tipologie di intervento secondo il criterio di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, del Regolamento;

- RAVVISATA** la necessità di procedere all'assegnazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per l'anno 2021 in esito ai risultati della graduatoria di valutazione;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
- VISTI** i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei Deputati in data 7 marzo 2023 e del Senato della Repubblica in data 9 marzo 2023, sulla proposta di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021.

Le premesse e gli allegati sono integralmente recepiti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

D E C R E T A

ART. 1

Per l'anno 2021, la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la categoria "Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati", di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento, è pari ad euro 12.550.999,10 €.

ART. 2

È approvata la graduatoria – anno 2021 – della categoria "Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati" degli interventi idonei al finanziamento mediante la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale di cui all'articolo 1, del presente decreto, riportata nell'*allegato AR 4* in ordine decrescente di punteggio espresso dalla Commissione tecnica di valutazione.

La graduatoria è valida per 12 mesi a partire dal giorno della pubblicazione sul sito governo.it sezione DICA otto per mille.

Le somme derivanti da eventuali rinunce torneranno in aumento sullo stanziamento del capitolo 224 per la successiva ripartizione.

ART. 3

Per l'anno 2021, la quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale destinata alla categoria "Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati", di cui all'articolo 1, del presente decreto è assegnata agli interventi riportati nell'elenco contenuto nell'allegato AR 5, secondo gli importi ivi specificati per una spesa complessiva pari ad euro 6.676.969,11.

Alla spesa relativa agli interventi ammessi al finanziamento per la categoria "Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati" si farà fronte mediante stanziamento sul capitolo 224 "Contributi ad enti e associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza dello Stato" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del Regolamento, la somma residua, pari a euro 5.874.029,99, non esaurita dagli interventi ammessi a contributo, è distribuita a favore delle altre categorie di cui al DPR 10 marzo 1998, n. 76.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e successivamente pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 21 aprile 2023

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

Elenco allegati – – DPCM di ripartizione della quota otto per mille relativa all'annualità 2021 destinata alla categoria "Assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati"

- ALLEGATO AR 1 – elenco istanze presentate;
- ALLEGATO AR 2 – elenco istanze procedibili ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 3 del DPR 76 del 1998 ammesse all'esame della Commissione tecnica di valutazione;
- ALLEGATO AR 3 – elenco istanze escluse dal procedimento di ripartizione e relativa motivazione;
- ALLEGATO AR 4 – graduatoria finale dei progetti ammessi a valutazione anno 2021;
- ALLEGATO AR 5 – elenco istanze ammesse a finanziamento per l'anno 2021.